



Responsabile del procedimento: Quaggiato Cristiano

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 3 bis (Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza) della legge 27 novembre 2020, n. 159 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, secondo il quale:

“All'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "il 31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19";

b) dopo il comma 2-quinquies e' inserito il seguente:

"2-sexies. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2";

Considerato che:

1. per effetto della norma sopracitata si ha un proroga automatica e generalizzata, in particolare, di tutte le concessioni temporanee di suolo pubblico per cantieri edili rilasciate dalla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria e fino alla dichiarazione della cessazione dello stesso;
2. il periodo di effettiva occupazione del suolo pubblico deve essere comunque indicato, sia allo scopo di quantificare il dovuto canone di occupazione, sia al fine di una corretta gestione del suolo pubblico;

Ritenuto pertanto che i soggetti titolari delle concessioni temporanee di suolo pubblico per cantieri edili che intendano avvalersi della sopra citata proroga automatica e generalizzata debbano comunicare al Comune di Venezia il periodo di effettiva occupazione del suolo pubblico;

DISPONE

1. che i titolari di concessioni temporanee di suolo pubblico per cantieri edili, che intendano avvalersi della sopra citata proroga automatica e generalizzata stabilita dall'art. 3 bis della legge n. 159/2020, devono comunicare al Comune di Venezia il periodo di effettiva occupazione del suolo pubblico successivo alla scadenza originaria della concessione;
2. che tale comunicazione deve essere inoltrata al SUAP del Comune di Venezia attraverso posta elettronica certificata all'indirizzo suap.venezia@cert.camcom.it, indicando nell'oggetto del messaggio PEC il codice pratica SUAP relativo al procedimento nell'ambito del quale è stata rilasciata la specifica concessione di suolo pubblico;
3. che la comunicazione sarà inoltrata, a cura dell'ufficio procedente:

- a. al Settore Tributi per il calcolo del relativo canone di occupazione, questo ultimo dovuto in ogni caso, salvo la comprovata sospensione dei lavori per effettiva inattività del cantiere;
 - b. ai Servizi che hanno reso pareri nel corso del procedimento per la loro conferma;
4. l'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di imporre nuove prescrizioni e/o di revocare la concessione, così come prorogata:
- a. nei casi previsti dalla normativa vigente in materia;
 - b. nel caso non siano confermati i pareri resi nel corso del procedimento per il rilascio della concessione;
 - c. qualora lo impongano necessità di pubblico interesse;
5. che il concessionario deve aggiornare l'apposita segnaletica di cantiere, indicando le nuove date di effettiva occupazione oggetto di proroga;
6. che le imprese che intendono avvalersi della sopra citata proroga automatica e generalizzata provvedano a far richiesta al Settore Mobilità e Trasporti di estensione di ordinanza di regolamentazione della circolazione o di eventuale altro provvedimento, in via ordinaria, specificando che intendono avvalersi di tale fattispecie e per quale periodo.

IL DIRIGENTE
dott. Francesco Bortoluzzi

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.lgs 82/2005 e s.m.i

